



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

Roma, 15 dicembre 2003  
Prot.n.17164

Alla cortese attenzione dei:

Sigg. Presidenti dei  
Comitati Regionali Fidal

Sigg. Presidenti dei  
Comitati Provinciali Fidal

Sigg. Presidenti delle  
Società Sportive Fidal

Oggetto: LEGGE 289 (2002) "FINANZIARIA 2003" ART. 90  
**NOTA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Facendo seguito alle nostre note relative all'oggetto, inviate a far data già dal marzo 2003, si ritiene utile, anche seguentemente alle indicazioni recentemente fornite per le indicazioni in materia di Affiliazione e Riaffiliazione, ritornare sull'argomento nella speranza di fugare gli ulteriori dubbi e perplessità da più parti rappresentatici.

L'articolo 90 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003), prevedeva una serie di adempimenti da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, tra cui quella relativa all'adeguamento della denominazione e dei contenuti dello Statuto delle stesse associazioni (Denominazione e Ragione sociale).

Per quanto concerne l'iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, previsto nei commi 20 e 21 dell'art.90 della Legge succitata, non è stato ancora approvato il Regolamento definitivo relativo sia alle modalità e sia ai requisiti soggettivi delle società ed associazioni che intendono iscriversi, pertanto, le stesse, prima di variare il proprio Statuto è opportuno che attendano l'emanazione di detto regolamento.

L'articolo 90 comma 17, Legge 289/2002, prevede però l'obbligo da parte delle Associazioni Sportive dilettantistiche, di inserire nella propria denominazione, **senza abbreviazioni**, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. La mancata indicazione nella denominazione delle finalità sportive dilettantistiche, comporta per l'associazione l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali organismi (L.398/91, erogazione compensi sportivi dilettanti ecc.).



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

Per i motivi sopra esposti, si invitano le Associazioni interessate a provvedere all'adeguamento della denominazione mediante semplice delibera del Consiglio Direttivo, di cui si allega bozza esemplificativa (Allegato 1).

Successivamente all'adozione della delibera, il Presidente dell'Associazione dovrà recarsi presso L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente territorialmente, e procedere alla comunicazione della variazione, sia ai fini I.V.A. (Partita I.V.A. se attribuita) e sia ai fini delle imposte dirette (Codice Fiscale, se diverso dalla Partita I.V.A.), allegando alla richiesta di variazione copia del verbale del Consiglio Direttivo.

Infine, si informa che le Associazioni dovranno indicare su tutte le comunicazioni (carta intestata, circolari ecc.) la nuova denominazione ed a tale scopo per non creare problemi nella "registrazione informatizzata federale" si è provveduto a prestampare sul modulo di Affiliazione e Riaffiliazione la dicitura ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" lasciando invariato e libero lo spazio utile per la registrazione della "vecchia" denominazione sociale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO FEDERALE  
Gianni Storti



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

## ALLEGATO 1

### MODELLO DI VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno ....., presso la sede sociale in ....., via .....,  
si è riunito il Consiglio Direttivo dell' Associazione Sportiva/Società/Gruppo Sportivo  
ecc....., Codice Fiscale n. ....,  
per deliberare sul seguente punto posto all'ordine del giorno:

- indicazione nella denominazione di quanto previsto dall'art.90 - comma 17) della Legge 27/12/2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003).

Il Presidente dell' Associazione Sportiva/Società/Gruppo Sportivo ecc., Signor ....., constatata la presenza di tutti i componenti il Consiglio Direttivo, dichiara validamente costituita l'adunanza e, pertanto, atta a deliberare su quanto indicato nell'ordine del giorno.

Il Presidente, in merito all'ordine del giorno, illustra ai convenuti quanto segue:

- premesso che l'art. 90 - comma 17) della Legge 27/12/2002, n.289, obbliga l'indicazione nella denominazione, della forma (Società o Associazione), della finalità sportiva e dell'attività dilettantistica, al fine di individuare già nella denominazione stessa la finalità "sportiva dilettantistica";
- considerato che l'Associazione Sportiva/Società/Gruppo Sportivo ecc. ...., affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), svolge esclusivamente attività sportiva dilettantistica, non prevedendo la Federazione stessa attività sportiva professionistica;
- tenuto conto che le finalità sportive e dilettantistiche sono pertanto implicite nell'affiliazione alla FIDAL e conseguentemente nel riconoscimento sportivo da parte della stessa Federazione;
- preso atto che quanto stabilito dall'art.90 - comma 17) della Legge 27/12/2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003), non è da ritenersi facoltativo per le associazioni o società che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- tenuto conto che la finalità di pratica e promozione di attività sportiva dilettantistica è espressamente prevista nello Statuto dell'Associazione;
- considerato, pertanto, che all'attuale denominazione sociale va aggiunta la frase "Associazione Sportiva Dilettantistica", i convenuti, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità deliberano che all'attuale denominazione sociale venga aggiunta la frase "Associazione Sportiva Dilettantistica" e che, per effetto di tale integrazione la nuova denominazione sarà "Associazione Sportiva Dilettantistica ....."

Alle ore ....., il Presidente, null'altro essendovi da deliberare in merito all'ordine del giorno, previa lettura e sottoscrizione da parte di tutti i convenuti del presente verbale, dichiara sciolta l'adunanza.